

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano
Tel. 02/763741- Fax n. 0276009628

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 9/2017 C.P. – G.D. Dott.ssa SANTINELLO CATERINA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr. Silvano

Cremonesi

* * *

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO DEL PIANO E DELLA

PROPOSTA DI CONCORDATO EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.

nell'interesse di

BIOCHEMTEX S.P.A., con sede legale e principale in Tortona (AL), strada Ribrocca, n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04740320967, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 224380, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, ing. Giovanni Bolcheni, nato a Spigno Monferrato (AL) il 10 giugno 1944 (C.F. BLCGNN44H10I901M) e domiciliato in Tortona (AL), via alle Fonti n. 8 (**"Biochemtex"** oppure la **"Società"**), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce ai ricorsi ex art. 161, sesto comma, l. fall. in data 13 ottobre 2017 e depositati in data 16 ottobre 2017, dagli avv.ti Alberto Nanni, Gabriella Covino, Luca Jeantet e Daniela Amhof, tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso dall'avv. Luca Gastini in Alessandria, piazzetta S. Lucia, n. 1

---o0o---

A.	PREMESSA.....	2
1.	IL RUOLO DI BIOCHEMTEX NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE.....	4
2.	LA GESTIONE CONSULENZIALE SU BASE QUOTIDIANA FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO	5
2.1.	Rapporti con gli istituti di credito	6
2.2.	Rapporti con l'investitore Sculptor Investments	6



2.3.	Rapporti con l'investitore industriale ed organizzazione del processo di M&A.....	7
2.4.	La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo	10
2.4.1.	Il contenzioso Andritz.....	10
2.4.2.	Il contenzioso Granbio	11
2.4.3.	La possibile vendita dell'immobile in Modugno	12
3.	L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI	13
4.	RISERVA DI ISTANZA EX ART. 163 BIS L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA.....	14
5.	L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA.....	16
6.	L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.	17

---o0o---

A. PREMESSA

- A1.** Con ricorsi datati 13 ottobre 2017, tutti depositati in data 16 ottobre 2017 (**"Ricorsi"**), Biochemtex, Mossi & Ghisolfi (**"M&G"**), M&G Finanziaria S.p.A. (**"M&G Finanziaria"**), Beta Renewables S.p.A. (**"Beta Renewables"**), Italian Bio Products S.r.l. (**"IBP"**), IBP Energia S.r.l. (**"IBP Energia"**), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico (**"M&G Polimeri"**) ed Acetati Immobiliare S.p.A. (**"Acetati"**); di seguito, ove congiuntamente, le **"Società del Gruppo"**, oppure le **"Società"**), hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria di essere ammesse al concordato preventivo, ex art. 161, sesto comma, l. fall., con concessione, ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima norma, di un termine di centoventi giorni (ovvero della diversa durata ritenuta di giustizia) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, primo comma, l. fall.; con i Ricorsi, le Società del Gruppo hanno altresì chiesto la determinazione (ex art. 161, ottavo comma, l. fall.) degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, da assolvere sino alla scadenza del precitato termine.
- A2.** Con decreto del 24 ottobre 2017, comunicato alla Società il 26 ottobre 2017, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) assegnato termine alla Società di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161,



primo e secondo comma, l. fall. e (ii) nominato Commissari Giudiziali il dott. Claudio Ferrario, il dott. Silvano Cremonesi ed il dott. Piero Canevelli.

A3. Con il suindicato provvedimento, codesto Ill.mo Tribunale ha altresì disposto il deposito, da parte del Ricorrente:

- entro il 15 novembre 2017, di una situazione economico-finanziaria di periodo al 31 agosto 2017 e di una situazione patrimoniale aggiornata al 16 ottobre 2017;
- con cadenza mensile a partire dal 15 novembre 2017, di una situazione patrimoniale aggiornata;
- con cadenza mensile a partire dal 16 ottobre 2017, (i) di una situazione finanziaria della Società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese, (ii) di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti per la ristrutturazione dell'attività aziendale, (iii) di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli istituti bancari, con i quali la Società sta intrattenendo od ha intrattenuto rapporti commerciali. (iv) di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento, (v) di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Inoltre, codesto Ill.mo Tribunale ha richiesto di trasmettere una copia dei predetti prospetti e relazioni direttamente ai Commissari Giudiziali.

A4. In ottemperanza agli obblighi informativi di cui al decreto del 24 ottobre 2017, la Società ha depositato le previste memorie informative quindicinali in data 8 novembre 2017, 23 novembre 2017, 11 dicembre 2017, 27 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 26 gennaio 2018 e 12 febbraio 2018. La Società ha altresì depositato la prima, la seconda, la terza e la quarta memoria informativa ai sensi dell'art. 161 co. 8 l. fall., corredate con gli specifici approfondimenti richiesti da codesto Ill.mo Tribunale, nelle date del 15 novembre 2017, 15 dicembre 2017, 15



gennaio 2017 e 15 febbraio 2018.

- A5.** La Società ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia.

--o0o---

1. IL RUOLO DI BIOCHEMTEX NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Biochemtex è stata costituita il 10 maggio 2005 ed appartiene al Gruppo Mossi & Ghisolfi. In particolare, Biochemtex è, da un lato, controllata al 100% da M&G Finanziaria, mentre detiene, dall'altro lato, l'intero capitale sociale di IBP (attiva nella produzione di bioetanolo di seconda generazione, attraverso un importante ed innovativo impianto sito in Crescentino) ed il 67% del capitale sociale di Beta Renewables.

Nello specifico, Biochemtex svolge attività di *engeneering & procurement* anche a favore di terzi; è altresì la società del Gruppo M&G adibita alla ricerca ed allo sviluppo nel settore dei biocarburanti di seconda generazione.

Come anticipato nelle memorie informative precedentemente depositate, Biochemtex ha intrapreso, insieme a tutte le Società del Gruppo, un percorso diretto all'individuazione di uno strumento unitario idoneo a consentire permettere la liquidazione degli assets rilevanti di tutte le Società, così da poter ristrutturare il passivo debitorio e procedere al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio concordatario.

Il menzionato percorso è unitario e non può prescindere da quello delle altre Società del Gruppo: e ciò proprio in ragione del modello di *business* realizzato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività nel settore del bioetanolo di seconda generazione. Ed infatti, il menzionato modello di *business self-standing* (i.e. autosufficiente), in caso di prosecuzione della continuità aziendale, è destinato ad incontrare un'ampia domanda nel mercato internazionale e ciò in quanto, come anticipato in sede di Ricorsi, la domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento nei prossimi anni.

Per tali motivi ed in considerazione della sua centrale posizione all'interno della struttura societaria del Gruppo, Biochemtex è strategica all'interno di quel perimetro ("**Perimetro Bio**"), del quale fanno parte anche IBP, IBP Energia e Beta Renewables;



Perimetro Bio che rappresenta il vero motore del Gruppo.

In particolare, Biochemtex, insieme a Beta – Società del Gruppo M&G titolare dei brevetti necessari per la costruzione degli impianti di bioetanolo di seconda generazione –, realizza il *core business* di tutto il Gruppo M&G, *i.e.* la progettazione e la fornitura di macchinari necessari per la costruzione e l'avvio di impianti di bioetanolo di seconda generazione in tutto il mondo, in base alle specifiche esigenze e/o opportunità di utilizzo di determinate biomasse su base territoriale.

Come si vedrà meglio *infra*, il processo di M&A in corso sarebbe 'monco', ove il suo perimetro non dovesse – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza – comprendere Biochemtex, società centrale all'interno della struttura societaria del Gruppo, titolare dei brevetti necessari allo sviluppo delle tecnologie del Gruppo e detentrica totalitaria delle quote di IBP.

La strategicità e l'imprescindibilità di Biochemtex per la prosecuzione e realizzazione del modello di *business* pensato dal Gruppo M&G nel settore del bioetanolo di seconda generazione non necessita di ulteriori commenti: è lo stesso mercato ad avere recentemente confermato la veridicità delle menzionate circostanze. Ed infatti, le società che, nell'ambito del processo di M&A, hanno espresso interesse commerciale per gli assets del Gruppo, hanno espressamente incluso Biochemtex nelle proprie offerte.

In particolare, la lettura delle offerte attualmente in fase di *tuning* – in merito alle quali si dirà meglio *infra* – depone per l'opportunità e, anzi, per la necessità della concessione della richiesta proroga del termine di deposito del piano e della proposta, per evitare di penalizzare il processo di ristrutturazione in corso in relazione a tutte le Società del Gruppo M&G e, soprattutto, di evitare di arrecare un grave danno ai creditori non solo della stessa Biochemtex, ma anche (e soprattutto) delle altre Società, anche e soprattutto in considerazione dell'offerta di investimento che è stata acquisita e di cui si dirà *infra*.

2. LA GESTIONE CONSULENZIALE SU BASE QUOTIDIANA FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO

Come già ampiamente esposto nelle precedenti informative, nel periodo successivo al



deposito del Ricorso, la Società – con la collaborazione dei propri consulenti, legali e finanziari – ha utilmente ed attivamente profuso un quotidiano impegno, univocamente diretto al raggiungimento dell'obiettivo finale della ristrutturazione del Gruppo e del massimo soddisfacimento del ceto creditorio delle società che ne fanno parte.

Al fine di evidenziare come, dunque, il periodo trascorso abbia sempre visto garantita la massima tutela dei creditori (specie chirografari), si rinvia a quanto ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni e memorie informative, con riferimento ai dettagli delle attività svolte nel corso della procedura di concordato cd. '*riservato*'. Viene in ogni caso riportata, qui di seguito, una sintesi delle principali questioni affrontate.

2.1. Rapporti con gli istituti di credito

Mediobanca ha continuato a porre in essere attività di consulenza *ongoing* in favore delle Società del Gruppo nei rapporti con gli Istituti di Credito, provvedendo, nell'ultimo periodo, a fornire preliminari aggiornamenti sullo stato del processo di ricerca di un investitore, anticipando agli Istituti di Credito l'opportunità e la necessità di fissare un incontro plenario nel corso del mese di febbraio, raccogliendo l'invito degli stessi istituti ad avere maggiore visibilità sugli esiti del richiamato processo di ricerca dell'investitore e, *inter alia*, anche nella prospettiva di verificare la convenienza e l'opportunità di eventuali accordi paraconcordatari.

In data 19 febbraio 2018, si è tenuto un nuovo incontro, questa volta con i legali incaricati da tutti i creditori finanziari delle Società del Gruppo M&G, al fine di rappresentare gli sviluppi delle trattative con l'investitore e la proposizione, da parte di quest'ultimo, di una porzione differita di corrispettivo in termini di *earn out*, cui potrebbe essere collegato un accordo para concordatario, che consentirebbe, ove accettato dai creditori finanziari, di liberare risorse a favore degli altri creditori chirografari.

La concessione della proroga consentirebbe, ovviamente, di poter fattivamente proseguire tali colloqui, che verrebbero invece bruscamente interrotti in caso di rigetto dell'odierna istanza.

2.2. Rapporti con l'investitore Sculptor Investments

L'investitore Sculptor Investments (che ha manifestato la disponibilità a partecipare alla



negoiazione per la ristrutturazione delle Società ed a fornire eventualmente finanza prededucibile ex art. 182 *quinqüies* l. fall., al termine di una attività di *due diligence* e condizionatamente alla valutazione positiva del suo esito) ha proseguito la propria attività insieme ai propri consulenti legali e industriali, anche mediante la *data room medio tempore* creata e che viene costantemente aggiornata anche con gli atti e i documenti man mano condivisi con codesto Ill.mo Tribunale.

Nel contempo e, in particolare, il 18 gennaio 2018, si è tenuto a Londra un incontro tra il dott. Marco Ghisolfi ed i rappresentanti di Sculptor Investments, al fine di rappresentare a quest'ultimo investitore (i) lo stato di avanzamento delle attività concordatarie, (ii) le attuali risultanze del passivo delle società del Gruppo, (iii) l'ammontare, come stimato ad oggi, dei fabbisogni concordatari, e (iv) l'ipotesi di un accordo, se del caso in forma paraconcordataria, che consenta la fattibilità economica delle proposte concordatarie in corso di elaborazione e, al tempo stesso, non precluda la positiva conclusione del processo M&A.

Anche in questo caso, seppur con missiva in data 19 febbraio 2018 Sculptor Investments abbia dichiarato di non essere più disponibile a fornire eventualmente finanza prededucibile ex art. 182 *quinqüies* l. fall., la concessione della proroga oggi richiesta resta assolutamente necessaria per garantire la fattiva prosecuzione dei colloqui con Sculptor Investments e per non pregiudicare la possibilità di finalizzare i predetti accordi paraconcordatari.

2.3. Rapporti con l'investitore industriale ed organizzazione del processo di M&A

Sul punto, si richiama quanto esposto nelle memorie informative già agli atti, in relazione al processo di M&A in corso con i due investitori industriali, nell'ambito delle quali è stata ipotizzata:

- o l'opportunità di impostare e prospettare agli organi della procedura una soluzione di gruppo;
- o l'acquisizione di un'offerta unitaria per i rami di azienda di tutte le società del Perimetro Bio, oggetto del perimetro del processo M&A e, quindi, di M&G Finanziaria, Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IPB Energia;



- o la distinzione, società per società, della quota parte del corrispettivo unitario da destinare a ciascuna entità sulla base delle stime peritali in corso di esecuzione;
- o la possibilità di evitare, in tal modo, che l'offerta risulti condizionata alla circostanza che il *bidder* sia aggiudicatario soltanto dell'insieme dei rami di azienda e non solo di una parte di essi;
- o l'opportunità di proporre agli organi della procedura una struttura che preveda cinque aste individuali, ma sincrone, con lotti da determinare, il diritto di pareggio per il primo offerente, nel caso in cui pervengano offerte individuali, ed il cd. *right to match*, ovvero la possibilità di aggiudicazione nei 20 giorni successivi all'asta.

Successivamente al deposito delle memorie in data 11 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018, sono occorse molteplici attività connesse ai due processi di *due diligence* in corso con i due investitori industriali ed alla potenziale struttura dell'offerta, di cui riportiamo oggi solo una parte, precisando che sia le Società, sia gli *advisor* finanziari e legali hanno avuto riunioni e conferenze telefoniche su base quotidiana. In particolare, si richiama un incontro tra esponenti dell'investitore industriale, suoi consulenti ed esponenti dello Studio Chiaruttini e di Mediobanca, diretto all'approfondimento dello stato del fabbisogno finanziario sulle diverse società interessate dal processo M&A.

In data 2 febbraio 2018, si è poi tenuto un incontro con i legali dell'investitore industriale, i quali hanno in sintesi rappresentato che:

- o al momento e salva decisione finale, non l'offerta non avrebbe incluso il ramo M&G Finanziaria;
- o avrebbe chiesto il diritto di pareggio, ma avrebbe accettato anche la possibilità di partecipare ad una fase di gara successiva all'aggiudicazione (provvisoria) con previsione, a quel momento, di un rilancio unico;
- o avrebbe collegato l'efficacia dell'offerta all'ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato pieno ed all'assenza di una loro revoca prima dell'aggiudicazione;



- o si sarebbe resa disponibile a modificare l'offerta se e nella misura in cui fossero stati richiesti correttivi tecnici dai Commissari o da codesto Ill.mo Tribunale.

In pari data, l'investitore industriale ha formulato un'offerta, già consegnata all'Organo Commissariale, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IBP Energia relativi alle Attività Bio e/od alle Tecnologie Bio meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad Euro 72 milioni (la "**Prima Offerta**"). In aggiunta, l'investitore industriale ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari ad Euro 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società ed i propri consulenti si sono immediatamente attivati per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con l'investitore industriale, nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront*, con possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, da ultimo, l'investitore industriale ha trasmesso una nuova comunicazione, che preannuncia l'invio – come effettivamente ricevuto in data 21 febbraio 2018 – di una nuova offerta ("**Seconda Offerta**"), migliorativa rispetto alla precedente. In particolare, la seconda offerta prevedrà, *inter alia*:

- a) il miglioramento del prezzo offerto, da Euro 72 milioni ad Euro 75 milioni;
- b) la previsione, sotto condizione dell'omologa delle proposte di concordato delle Società del Perimetro Bio, di un ulteriore porzione di prezzo (di importo massimo complessivo di Euro 20 milioni), in base ad un meccanismo di *earn out* condizionato, da corrispondersi in tranches con scadenza annuale e con ultimo pagamento al 31 maggio 2024;
- c) inclusione nel perimetro dell'offerta di un ulteriore contratto precedentemente escluso.



2.4. La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo

L'attività consulenziale richiesta dalle Società del Gruppo, ivi includendo Biochemtex, ai propri consulenti finanziari e legali su base quotidiana, assume tutt'ora dimensioni rilevanti.

Al riguardo e a titolo esemplificativo, è stata prestata assistenza in relazione alle seguenti tematiche.

2.4.1. Il contenzioso Andritz

In particolare ed in primo luogo, con riferimento al contenzioso promosso da Andritz Inc. ("**Andritz**") nei confronti di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex, nonché di Chemtex Italia S.r.l., di Chemtex International Inc., di Carolina Cellulosic Biofuels Llc e di Beta Renewables Usa Inc., avanti il United States District Court For The Northern District of Georgia Atlanta Division, con riferimento alla asserita violazione, da parte delle convenute, di segreti aziendali di presuntivamente di titolarità di Andritz, è stata ottenuta l'interruzione del procedimento per il più lungo periodo di 60 giorni.

I contatti tra i legali delle società coinvolte, anche al fine di esplorare l'eventuale possibilità di giungere ad una transazione tombale della vertenza, non hanno condotto all'esito sperato. In particolare:

- il 24 gennaio 2018, si è tenuta una *call* tra i legali italiani di Andritz ed i consulenti legali italiani di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex in data 24 gennaio 2018, nell'ambito della quale è stata rappresentata l'opportunità di trovare una soluzione transattiva della vertenza anche mediante eventuali accordi commerciali, che dovranno, com'è ovvio, essere compatibili con il processo di ristrutturazione in corso e con la presenza potenziali futuri offerenti per le Società oggetto del perimetro del processo di M&A;
- il 30 gennaio 2018, è stata inviata una comunicazione, riservata tra legali, avente ad oggetto il potenziale contenuto di accordi commerciali.



È poi seguita una riunione con il *management* di Andritz, tenutasi in Austria in data 1 febbraio 2018, cui hanno partecipato, oltre ai legali italiani ed a due componenti del Consiglio di Amministrazione di Andritz, i legali italiani di Biochemtex, Beta Renewables e M&G Finanziaria, nonché gli Amministratori Delegati di Biochemtex, collegati telefonicamente, e di Beta Renewables.

All'esito della riunione, durata circa due ore, uno degli amministratori di Andritz ha chiarito che quest'ultima non è interessata, allo stato, ad alcun accordo commerciale con le Società del Gruppo.

In data 15 febbraio 2018, è stata programmata una visita presso l'impianto di Crescentino, come convenuto nell'ambito della richiesta di sospensione del procedimento americano, alla quale hanno partecipato i legali americani e consulenti tecnici di Andritz, unitamente ai legali americani ed italiani di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta Renewables, con a alcuni esponenti delle Società.

Anche in questo caso, la concessione della proroga consentirebbe di riallacciare i contatti con Andritz, per riavviare eventualmente le trattative a seguito della visita presso l'impianto di Crescentino.

2.4.2. Il contenzioso Granbio

Con riferimento al contenzioso promosso dalle società GranBio e BioFlex Agroindustrial, riferibili al sig. Bernardo Gradin, è proseguita l'attività di negoziazione tra i legali italiani delle parti, al fine di giungere a una soluzione transattiva di tutte le controversie pendenti (vale a dire sia gli arbitrati ICC in UK, sia i procedimenti in Brasile).

In particolare, dopo l'incontro con gli assicuratori di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta Renewables in data 10 gennaio 2018, sono occorse diverse conversazioni telefoniche tra i legali italiani delle parti ed i legali delle Società del Gruppo ed i propri assicuratori inglesi, cui sono seguiti alcuni scambi di proposte riservate tra legali, in cui si è ipotizzata una possibile transazione che potrebbe, in ipotesi, prevedere il pagamento, da parte delle compagnie di assicurazione, di un ammontare da negoziare *inter partes* e la concessione, da parte delle Società, di alcune licenze d'uso, con determinati stringenti limiti oggetto di negoziazione, della tecnologia Proesa.



I contatti tra le parti avvengono su base sostanzialmente quotidiana. Appare quindi opportuno limitarsi a evidenziare che, in data 26 gennaio 2018 e 29 gennaio 2018, si sono tenuti gli incontri diretti tra le assicurazioni e Granbio, ritenuti opportuni per permettere alle menzionate parti di chiarire le proprie rispettive posizioni e verificare la possibilità di giungere a un accordo.

All'esito delle menzionate riunioni e di altre intercorse tra i legali italiani delle parti, questi ultimi si stanno accordando per la promozione di un procedimento di *mediation* per una composizione complessiva della vertenza, che Granbio vorrebbe formale, da avviarsi e, auspicabilmente concludersi nella seconda parte di marzo 2018, a Londra, alla presenza di un mediatore professionale del Regno Unito, esperto in ambito assicurativo nel settore industriale.

Va da sé che la concessione della proroga consentirebbe, tra l'altro, il regolare svolgimento del predetto procedimento di *mediation* e permetterebbe, auspicabilmente, di raggiungere un accordo transattivo con riferimento alla questione appena descritta.

2.4.3. La possibile vendita dell'immobile in Modugno

Come anticipato nelle memorie informative, Biochemtex e i consulenti legali hanno predisposto la documentazione necessaria per conferire un (nuovo) mandato all'Agenzia Gabetti per la vendita dell'immobile di proprietà della Biochemtex S.p.A. sito in Modugno (Ba) e ciò in quanto il precedente mandato per la vendita del menzionato immobile è scaduto ed è interesse della Società rinnovarlo mediante la sottoscrizione di un nuovo mandato affinché prosegua la ricerca di proposte di acquisto da parte di terzi.

Com'è ovvio, il mandato in parola è stato adattato all'attuale procedura di concordato in bianco in cui si trova Biochemtex S.p.A. con espressa previsione che *“è funzionale alla ricerca di proposte di acquisto da assoggettare ad asta competitiva ai sensi dell'art. 163-bis l. fall., non potendo la Scrivente accettare alcuna proposta in assenza di un provvedimento di autorizzazione o di aggiudicazione del competente Tribunale.”*

In relazione all'effettivo conferimento del mandato in parola mediante sottoscrizione del documento prodotto *sub* doc. n. 27 (fascicolo Biochemtex) la



Biochemtex ha richiesto in data 1 dicembre 2017 il nullaosta commissariale per poter procedere con il rinnovo dell'incarico all'Agenzia Gabetti. Poiché l'atto in parola rientra, a parere di chi scrive, negli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, non necessita di alcuna formale autorizzazione giudiziale, attenendo peraltro all'eventuale vendita di un immobile non strategico di Biochemtex, Biochemtex ha provveduto alla relativa sottoscrizione in data 17 gennaio 2018.

Il perito estimatore, Arch. Massimiliano Bolamperti, incaricato con la valutazione del compendio immobiliare della Società sito in Modugno (BA), ha indicato un valore di stima pari ad Euro 1.050.000,00 (*cfr. doc. n. 45*).

3. L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI

Come già evidenziato, lo studio e la redazione del piano concordatario e della proposta ai creditori di Biochemtex sono strettamente legati (i) al processo di M&A, gestito nell'interesse collettivo di tutte le società del Gruppo, con particolare riferimento a quelle del Perimetro Bio, con l'ausilio dei propri consulenti legali e finanziari, (ii) al contenuto delle offerte ad oggi ricevute e, infine (iii) al dialogo avviato con i creditori finanziari.

Alla luce della Prima Offerta e della successiva integrazione, sono quindi in fase di finalizzazione un piano ed una proposta di concordato, che – per il tramite della dismissione e della liquidazione degli *assets* della Società – possa consentire la raccolta della liquidità necessaria per la miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio chirografario, con la massima tutela di quello privilegiato.

Tuttavia, tale piano concordatario non può e non potrà essere definitivo sino al momento in cui lo sarà anche quello delle altre Società del Perimetro Bio, in considerazione della natura unitaria della proposta di investimento che è stata ricevuta.

Anche per questo motivo, viene presentata a codesto Ill.mo Tribunale la presente istanza di proroga dei termini di cui all'art. 161 l. fall..

Peraltro, la Società – con l'ausilio dei propri consulenti – ha *medio tempore* proseguito (e sta tuttora proseguendo):

- a) l'esame dei dati contabili e della situazione patrimoniale;



- b) l'esame e lo studio della natura giuridica del piano e della proposta da presentare a codesto Ill.mo Tribunale ed ai creditori;
- c) unitamente agli Attestatori, la campionatura delle posizioni debitorie e creditorie, che saranno oggetto di circolazione da parte degli Attestatori stessi;
- d) la disamina delle singole posizioni dei creditori sociali, al fine di (a) quantificare tutte le pretese, (b) verificare la sussistenza di eventuali ragioni di privilegio e/o prededuzione; (c) verificare la natura strategica o meno, anche in ottica di un eventuale classamento, dei creditori chirografari;

Inoltre, gli Attestatori stanno proseguendo le attività propedeutiche alla verifica della veridicità dei dati aziendali (e.g. circolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti; circolarizzazione dei debiti dei confronti dei fornitori; revisione rapporti debito-credito nei confronti delle banche e degli istituti finanziari; verifica estratto di ruolo Equitalia; verifica carichi pendenti presso l'Agenzia Entrate; riscontro a campione Centrale Rischi Banca d'Italia; presa visione e primo riscontro libro cespiti e valori contabili; presa visione dei PV Giornalieri Guardia di Finanza; etc.) Il fabbisogno di Biochemtex, quindi, sulla base dei dati ad oggi disponibili (ancora soggetti a possibili variazioni) è così suddiviso: €/Mil. 197 per quanto riguarda il debito chirografario, €/Mil. 4 per quanto riguarda il debito privilegiato e €/Mil. 4 quali oneri di ristrutturazione.

4. RISERVA DI ISTANZA EX ART. 163 BIS L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA

Come si è già anticipato, Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta Renewables, sono state oggetto di un offerta vincolante, datata 2 febbraio 2018, a mezzo della quale (al termine di una *due diligence* approfondita e una serie di incontri con i dirigenti delle società interessate e i propri *advisors*) l'investitore ha finalizzato il proprio intento di voler acquistare l'insieme delle società costituenti il Perimetro Bio del Gruppo M&G.

L'investitore industriale, quindi, per il tramite della Prima Offerta, si è dichiarato intenzionato ad acquistare, esclusivamente in unico contesto e come parte di una inscindibile operazione, i rami delle aziende Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta.



Tale Prima Offerta è stata poi migliorata, come sopra indicato, con la Seconda Offerta, che che è pervenuta il 21 febbraio 2018 e che è migliorativa relativamente al corrispettivo della cessione e dell'inclusione di specifici contratti.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili l'investitore industriale procederà quindi all'acquisto cessione assumendo che:

- (i) la cessione avvenga prima dell'omologazione dei concordati preventivi delle Società, previa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice Delegato ex art. 167 l. fall. e/o autorizzazione del Tribunale nelle forme eventualmente previste in sede di gara disposta ex art. 163-bis l. fall.;
- (ii) tutte le Società presentino al Tribunale di Alessandria, nei termini di legge, le rispettive proposte e piani di concordato preventivo, e che tali proposte e piani comprendano l'Offerta e siano compatibili con quest'ultima;
- (iii) conseguentemente, a fronte della presentazione delle proposte e dei piani concordatari, tutte le Società siano regolarmente ammesse dal Tribunale di Alessandria alla procedura di concordato preventivo e tale ammissione non sia revocata in data antecedente alla aggiudicazione ai sensi dell'art. 163 bis l.fall.;
- (iv) le modalità del procedimento competitivo o dei procedimenti competitivi di cui all'art. 163 bis l. fall. disposto o disposti da codesto Ill.mo Tribunale siano tali da garantire l'unitarietà della cessione di tutte le società del Perimetro Bio;
- (v) le modalità di svolgimento del procedimento competitivo di cui all'art. 163bis l. fall., che saranno disposte dall'Ill.mo Tribunale di Alessandria prevedano – per il caso in cui nell'ambito del medesimo procedimento fosse presentata da terzi un'offerta per le società del Perimetro Bio, a termini e condizioni ritenuti migliori rispetto a quelli di cui alla Seconda Offerta – il riconoscimento all'Offerente, nelle forme che il Tribunale di Alessandria riterrà opportune, del diritto di pareggiare tale provvisoria miglior offerta ovvero, quantomeno, di poter effettuare un rilancio rispetto alla miglior offerta del terzo



aggiudicatario provvisorio.

Alla luce di quanto brevemente descritto, la Società si riserva sin d'ora di chiedere all'III.mo Tribunale di voler disporre lo svolgimento di procedure competitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 bis l. fall., secondo le modalità che saranno qui di seguito proposte, da indire non appena tutte le Società del Perimetro Bio saranno ammesse ai sensi dell'art. 163 l.fall..

L'accoglimento e la sua celere esecuzione da parte degli Organi della Procedura preposti consentirà:

- a) di realizzare gran parte dell'attivo stimato già prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo;
- b) di realizzare il suddetto attivo ai migliori valori ipotizzabili, senza una sua parcellizzazione e, quindi, evitando il rischio che taluni cespiti possano rimanere invenduti (da un lato dilatando inevitabilmente i tempi di esecuzione del concordato, dall'altro facendo aumentare le spese prededucibili, sia in conseguenza dell'imposizione fiscale, sia in ragione degli interventi manutentivi, minimi, ma tuttavia necessari e rilevanti agli impianti industriali di proprietà del Gruppo);
- c) di azzerare i costi prededucibili correnti connessi alle diverse operazioni descritte.

5. L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA

Fermo quanto sopra, si segnala altresì che la proroga, richiesta con la presente istanza, non avrebbe – secondo le stime operate dalla Società – alcun sostanziale impatto negativo a livello economico, patrimoniale o finanziario.

È infatti vero che, nel corso dell'ulteriore periodo cd. 'concordatario', in caso di concessione della proroga, sorgerebbero ovviamente ulteriori costi prededucibili; d'altra parte, (i) tali costi saranno in parte compensati dai flussi attivi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa, come si evince dai piani cassa sino ad aprile 2018 che vengono riprodotti qui di seguito, e (ii) si tratterebbe, in ogni caso, di costi riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa, essenziali al fine del mantenimento della continuità e,



quindi, della massimizzazione del valore degli assets da liquidare nell'esclusivo interesse del ceto creditori.

	<i>(valori in migliaia di euro)</i>		
Flussi di Cassa 01.02.2018 - 30.04.2018	Febbraio	Marzo	Aprile
<u>Saldo Iniziale</u>	1.251,7	1.278,5	953,5
<u>Entrate</u>			
- Flusso netto Commesse in corso	641,4	58,6	264,3
- Progetto ottimizzazione etanolo	18,0	18,0	18,0
- Rimborsi debiti C5-6	-	-	-
<u>Uscite</u>			
- Costo del personale	(141,2)	(109,8)	(108,2)
- Altri costi fissi	(115,0)	(120,0)	(175,0)
- Spese di procedura	(241,3)	(86,0)	(86,0)
- Servizi MG Finanziaria	(85,8)	(85,8)	(85,8)
- Interessi passivi su linee RC (Assicurazioni)	(49,2)	-	-
<u>Saldo Finale</u>	1.278,5	953,5	780,8

6. L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.

Alla luce di quanto precede risulta utile ed opportuna la proroga del termine per il deposito del piano concordatario definitivo e della proposta ai creditori.

In alternativa, come già osservato in precedenza, il piano concordatario redigendo, avendo come presupposto imprescindibile per la miglior soddisfazione del ceto creditorio la liquidazione del Perimetro Bio, rischierebbe di diventare inattuale e, soprattutto, irrealizzabile.

Non solo: la concessione della richiesta proroga consentirebbe, inoltre, la prosecuzione dei colloqui con le varie controparti interessate, nei termini sopra descritti, a tutto vantaggio del ceto creditorio, specie chirografario.

Risulta quindi palese che Biochemtex, come tutte le altre società del Gruppo diverse da IBP, necessitano di una proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, l. fall., del termine per il deposito del piano concordatario e della proposta ai creditori, anche per permettere la corretta preparazione delle procedure competitive e la conseguente cessione degli assets societari, così da poter incamerare le risorse necessarie per la soddisfazione di tutto il ceto creditorio.

---o0o---

In considerazione di quanto sopra, **BIOCHEMTEX S.P.A.**, *ut supra* rappresentata e



difesa,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia prorogare, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, fall., il termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., per il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 161, sesto comma, l. fall. o comunque per il periodo ritenuto di giustizia.

La Società rimane ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o documentazione che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse richiedere.

Si producono, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già in atti, i seguenti ulteriori documenti:

45) perizia di stima dell'Arch. Massimiliano Bolamperti in data 21 febbraio 2018.

Milano/Torino/Alessandria, 21 febbraio 2018

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini

